

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

n. 782/2009 R. G.

Sezione I civile

nelle persone dei Magistrati  
Dott. Ersilio SECCHI presidente rel.  
Dott. Francesca FIECCONI consigliere  
Dott. Cesira D'ANELLA consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato mediante affidamento al servizio postale in data 27 febbraio 2009, vertente

tra

[REDACTED] s.p.a.  
in persona del suo l.r. Direttore generale Dott. [REDACTED]  
rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di citazione in appello  
dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il di lui Studio  
in Milano, [REDACTED] o, 3

APPELLANTE

centrali

N. 20/2013	Sen.
N. 20/2013	Rep.
N. _____	F.N.

MI sez. 6 dr.  
DE HO'

[REDACTED] o  
[REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Heffler giusta mandato alle liti a margine dell'atto di citazione di primo grado, elettivamente domiciliati presso lo Studio del medesimo in Milano, Via Arcimboldi, 2

## APPELLATI

**AVENTE AD OGGETTO:** appello avverso la sentenza 8-15/1/2009 n. 608/09 del Tribunale di Milano Sezione VI civile

IL CASO.it

\*\*

All'udienza del giorno 13/11/2012, avanti al Collegio come sopra composto, i Procuratori delle parti ribadivano le conclusioni precisate all'udienza del 6/3/2012 come segue:

**FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER GLI  
APPELLATI**

Il procuratore degli appellati, contestata espressamente ogni domanda ed affermazione *ex adverso* rassegna le seguenti

conclusioni

Voglia la Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, ogni contraria e diversa istanza *rejetta*

giudicare

**Nel merito**

- respingere l'appello proposto da [redacted] s.p.a. e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 608 dell'8.1.2009 - 15.1.2009

**In via di appello incidentale condizionato**, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale dell'appello principale

- dichiararsi la responsabilità e l'inadempimento contrattuale di Banca [redacted] nella vendita delle obbligazioni Cirio De Monte T.V. 02 - 05 (isin XS0144352803)


- condannarsi conseguentemente Banca [redacted] s.p.a. in persona del rappresentante legale pro tempore al risarcimento dei danni patiti dai sigg.ri [redacted] e [redacted] nella misura pari alla differenza tra € 50.014,79 originariamente investiti e l'eventuale valore attuale dei titoli, gravato degli interessi.

**In ogni caso**

- spese, diritti e onorari del presente grado rifusi

Con ossequio

Milano 6 marzo 2012



## CORTE DI APPELLO DI MILANO

Sezione I - R.G. 782/09 - Giudice dott.ssa P. Negri Della Torre

## FOGLIO DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

PER

Banca [REDACTED] s.p.a. rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]  
[REDACTED]  
- Appellante -

CONTRO

[REDACTED] s.p.a., rappresentati e difesi dall'avv. Valerio  
Heffler,  
- Appellati -

\*\*\*

La difesa della Banca appellante, richiamate integralmente le difese svolte e le conclusioni formulate nei precedenti scritti

## CONCLUDE

Piaccia alla Giustizia dell'On. Corte d'Appello adita, contrariis rejectis e in integrale riforma della impugnata sentenza:

1) rigettare la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, con la correlativa richiesta di corresponsione della somma di € 50.000,00 oltre agli interessi legali ed al maggior danno, per essere infondata in fatto e diritto; 2) rigettare integralmente la domanda di nullità, con la correlativa richiesta di corresponsione della somma di € 50.000,00 oltre agli interessi legali ed al maggior danno, per essere inammissibile ed irrituale, oltre che infondata in fatto ed in diritto; 3) rigettare integralmente la domanda di annullabilità, con la correlativa richiesta di restituzione della somma di € 50.000,00 oltre agli interessi legali ed al maggior danno, per essere inammissibile ed irrituale, oltre che infondata in fatto ed in diritto; 4) rigettare integralmente tutte, niuna esclusa, le domande

formule per indovinare i fatti e diritti. Se in via subordinata, dovete l'importo  
reclamato, gli effetti del valore di mercato, e della obbligazione. Del Monte  
per una causa in cui, dopo averlo completamente in assente, per via di un  
appellato al pagamento del dispendio e della spesa di fondazione.

Vide 02/03/2012

Avv. Carlo Rossi

IL CASO.it

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Milano - con sentenza n. 608/09 emessa in data 8/1/2009 (al cui contenuto circa gli antefatti e lo svolgimento del primo grado del giudizio si fa integrale richiamo) - definitivamente pronunciando sulle domande degli attori [redacted] e [redacted], nel contraddittorio con la convenuta Banca [redacted] s.p.a così statuiva:

- a) in accoglimento delle pretese attoree dichiarava risolto per inadempimento della convenuta il "contratto-ordine" di cui è causa avente ad oggetto l'acquisto da parte degli attori di obbligazioni Cirio Del Monte T.V. 02-05 per il valore nominale di € 50.000;
- b) condannava la stessa banca a restituire agli attori la complessiva somma di capitali € 50.014,79 oltre agli interessi legali e al maggior danno ai sensi dell'art. 1224 comma secondo c.c. limitatamente a quanto eccedente la misura degli interessi legali;
- c) provvedeva sulle spese di giudizio secondo la soccombenza.

Avverso l'indicata decisione la Banca convenuta proponeva impugnazione dinanzi a questa Corte, con atti di citazione notificati alle controparti il giorno 27 febbraio 2009.

Premessa l'esposizione dei fatti all'origine del contenzioso (con specifico riguardo al rapporto intercorso con il [redacted] e la [redacted] in forza del contratto dedotto in giudizio), l'appellante si doleva delle determinazioni del primo Giudice nei termini sopra sintetizzati articolando all'uopo tre distinte censure.

Con il primo motivo lamentava erronea valutazione del Tribunale in ordine alle risultanze probatoria, contraddittorietà della motivazione ed errore di diritto

In contrasto con quanto indicato nella decisione in esame l'appellante assumeva :

- d) che nell'ordine di acquisto cartaceo del titolo negoziato le caratteristiche dello stesso fossero "chiare ed univoche";
- e) che fosse comunque intervenuta la ratifica delle operazioni di acquisto ai sensi dell'art. 1399 c.c..

Con il secondo motivo veniva dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 21 d.lgs. n. 58/1998 e del Regolamento Consob n. 11522/1998, con conseguente errore di diritto e contraddittorietà della motivazione.

A sostegno della doglianza la Difesa della Banca, ricostruita la *ratio* normativa del citato art. 21 T.U.F., assumeva il corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla propria mandante considerando

- f) il contenuto del profilo della cliente Venegoni quanto a pregressa esperienza, propensione al rischio e obiettivi di investimento come dalla stessa dichiarati per iscritto;
- g) il contenuto del "documento sui rischi" consegnato all'attrice in data 22/1/2001;
- h) il "profilo finanziario" degli attori i quali disponevano di un "portafoglio titoli" del valore "di oltre € 2.400.000" investiti, oltre che in titoli dello Stato italiano, "in vari fondi comuni di investimento e Sicav (...), in numerosi titoli azionari, in obbligazioni con livello di rischio diversificato";

- i) la quantità di capitale (€ 50.000) impegnata nell'operazione di acquisto dedotta in giudizio, "oggettivamente equilibrata rispetto alle altre obbligazioni presenti nel portafoglio";
- j) il "contesto storico- giuridico" in cui era avvenuta l'operazione di acquisto delle obbligazioni Cirio, travisato dal primo Giudice con l'erroneo convincimento espresso secondo cui "la banca era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del prossimo e probabile default del Gruppo Cirio" avendo "omesso di fornire tale informazione agli appellati";
- k) il corretto inquadramento della vicenda del prestito obbligazionario per cui è causa, che aveva visto la banca appellante non partecipare ad alcun consorzio che aveva organizzato l'emissione ed il collocamento delle obbligazioni, anzi estranea a rapporti con il gruppo emittente Cirio, così da risultare priva di conoscenze ulteriori rispetto a quelle "di mercato";
- l) l'assenza di connotazioni delle obbligazioni Cirio "univocamente indicative di una particolare e specifica rischiosità", con riguardo al *default* occorso nel novembre 2002.

Al terzo motivo di gravame era affidata la contestazione in ordine alla non accertata sussistenza del nesso causale tra il dichiarato inadempimento della banca e il danno subito dagli investitori.

All'uopo l'appellante, sulla premessa che l'intermediario non assumeva l'obbligo di assicurare a questi ultimi un risultato economico favorevole, confutava la sostenibilità della conclusione che la prova dell'inadempimento, "gravante sul cliente", potesse "risolversi nella dimostrazione del negativo risultato economico".



Né per la verifica del nesso eziologico tra inadempimento e danno poteva dirsi “invertito l’onere della prova ai sensi dell’art. 23 comma sesto TUF”.

Costituitisi, gli appellati contestavano la fondatezza del gravame avversario, di cui chiedevano il rigetto, in una con l’integrale conferma della statuizione di prime cure.

In particolare, nel riproporre integralmente le proprie prospettazioni defensionali, ripercorrevano adesivamente le argomentazioni del Tribunale *ex adverso* censurate rese a sostegno delle pronunce di accoglimento delle pretese dedotte in giudizio dagli investitori.

Contrastavano poi i singoli motivi di gravame sottolineando che la banca “non (aveva) provato né si (era) offerta di provare” di avere fornito ai clienti le informazioni necessarie per consentire loro di assumere una *consapevole scelta di investimento*.

Rimarcata la non sovrapponibilità degli obblighi fatti gravare sull’intermediario finanziario dagli artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998 (il secondo dei quali soltanto conferiva rilievo al c.d. profilo dell’investitore ai fini della formulazione del giudizio di adeguatezza dell’operazione), a conferma della “conoscenza della rischiosità delle obbligazioni Cirio da parte della comunità finanziaria” gli appellati richiamavano il contenuto della *Offering circular* del prestito obbligazionario considerato da questa Corte (investita della decisione di “altra analogo vertenza avente ad oggetto obbligazioni Cirio) con la sentenza n. 1094/2009.

A confutazione del terzo motivo di gravame, la Difesa dei ██████████ ██████████, premessa la proposizione, tra le altre, di una domanda di risoluzione per inadempimento, osservava che questa comportava “effetti

restitutori in conseguenza dell'inadempimento medesimo a prescindere dall'esistenza di un nesso causale tra evento e danno".

Proponevano appello incidentale condizionato all'accoglimento anche parziale dell'appello principale mediante la riproposizione della domanda di condanna della banca al risarcimento dei danni che riconducevano alla violazione, ad opera dell'intermediario, degli obblighi posti a di lui carico dagli artt. 28 e 29 Regolamento Consob n. 11522/1998.

Precisate dalle parti le conclusioni trascritte in epigrafe - ribadite oggi dinanzi al Collegio in ossequio all'ordinanza 6/6/2012 di questa Corte - la causa è stata trattenuta in decisione immediata.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello proposto non è fondato

\*\*

Come è noto, il Tribunale ha accolto le domande attoree avendo stimato (cfr. sentenza, pag. 6) che "la violazione dell'obbligo di informare, su caratteristiche (del titolo *n.d.e.*) tanto rilevanti, integra un grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione del contratto di acquisto delle obbligazioni *de quibus*, rimedio indubbiamente possibile essendovi stata negoziazione in contropartita diretta, (con una vendita dall'odierna convenuta agli attori), come si ricava dall'assenza di addebito per commissioni nella nota di eseguito, doc. 7 fascic. Attori".

A sostegno di tale espresso convincimento ha considerato:

- m) che “dall’ordine del 12/3/2002 (doc. 9 fascic. convenuta) figura la denominazione *Cirio TV05*, indicazione che appare del tutto inidonea ad individuare l’emittente delle obbligazioni nella Cirio Del Monte, anziché nella Cirio”;
- n) che “nell’*Offering Circular Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25%* prodotta *sub* doc. 14 fascic. attori sono enunciate (...) gravi affermazioni sul debito netto consolidato di Cirio e delle sue consociate (...) debito definito *notevole* e ammontante al 31/12/1999 a circa ITL. 1.371.000.000.000, ITL. 1.169.000.000.000 e ITL. 56.000.000.000 e un debito netto a breve insoluto di ITL. 760.000.000.000. Segue l’avvertenza (...) che *Cirio e le sue consociate in futuro potrebbero aumentare l’indebitamento a causa di limitazioni imposte dai Termini e Condizioni delle Obbligazioni e dei loro altri strumenti di debito, e che la capacità del gruppo di generare flusso di cassa dalle attività in quantità sufficiente per pagare gli interessi del suo debito, comprese le Obbligazioni, dipenderà da fattori economici, finanziari, concorrenziali, che vanno al di là del suo controllo*”;
- o) che “in presenza di queste risultanze, la convenuta non (aveva) offerto alcuna prova di avere dato informazioni di sorta agli investitori: non (aveva) dimostrato di avere chiarito agli attori che essi stavano acquistando obbligazioni Cirio Del Monte e non Cirio, né (aveva) dato prova di averli avvertiti della situazione di notevole indebitamento del gruppo, suscettibile di aggravarsi, e del fatto – di estrema rilevanza – che vi erano concreti rischi per il rimborso del capitale”;

p) che non poteva giovare alla convenuta l'affermazione della stessa di non essere stata "a conoscenza della situazione finanziaria del gruppo Cirio, posto l'obbligo di acquisire adeguate informazioni sugli strumenti finanziari offerti dall'intermediario discendente dagli artt. 21 lett. B e D d. lgs. n. 58/1998 e dall'art. 26 Reg. Consob 11522/1998".

Le considerazioni svolte nell'atto di gravame – di cui si è dato conto nella narrativa premessa – non infirmano il nucleo argomentativo fondante la *ratio decidendi* contenuta nella decisione impugnata che si rende invece integralmente condivisibile.

Rilevato che essa – disattese per implicito le doglianze attoree relative alla nullità del negozio per pretesa violazione di norme imperative e di annullamento dei medesimi per vizio del consenso - focalizza correttamente il *thema decidendum* sulla assunta violazione di obblighi comportamentali (segnatamente di informazioni del cliente ) pertinenti all'intermediario, quale mezzo al fine di pervenire alla risoluzione del contratto dedotto in giudizio e ai connessi obblighi restitutori/ripristinatori, in argomento giova richiamare quanto affermato, *inter alias*, da Cass. 17/2/2009, n. 3773.

Secondo la Corte Suprema, postasi in ideale continuità con la precedente giurisprudenza di legittimità, *in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare, non si tratta di decidere aprioristicamente dove collocare il rischio insito nelle operazioni di investimento in strumenti finanziari, posto che il rischio è ovviamente assunto dall'investitore. Si tratta, invece, di accertare se l'intermediario finanziario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di*

negoziatore (accostabile al mandato: Sez. un., sent. n. 26725 del 2007) e, in ogni caso, che abbia adempiuto a tutte quelle obbligazioni specificamente poste a suo carico dal T.U.F. e dalla normativa secondaria. Ciò tenendo conto che tale normativa disciplina il comportamento che specifica - nella particolare materia dell'intermediazione mobiliare - il contenuto del contratto di negoziazione, genericamente indicato nell'art. 1708 c.c., "negli atti per i quali è stato conferito" il mandato e in "quelli che sono necessari al loro compimento".

Sì che, applicando il principio sull'onere della prova nella materia contrattuale enunciato dalle Sezioni unite (Sentenza n. 13533 del 30/10/2001) l'investitore dovrà allegare l'inadempimento di quelle obbligazioni disciplinate dal T.U.F. e dalla normativa regolamentare e dovrà fornire la prova del danno e del nesso di causalità (quest'ultimo anche sulla base di presunzioni: cfr. Sez. III, n. 2305 del 02/02/2007) tra questo e l'inadempimento.

L'intermediario, a sua volta, dovrà provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e allegare come inadempite e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito "con la specifica diligenza richiesta" (art. 23 cit. T.U.F...) (...).

\*\*

Ritiene il Collegio che l'applicazione alla presente fattispecie dei principi di diritto testè riscontrati nelle richiamate pronunce di legittimità giustifichi appieno l'esito processuale contrastato dall'appellante rimasta soccombente in primo grado.

\*\*

Con riguardo al primo motivo dell'appello, la censura avverso l' *iter* motivazionale reso dal Tribunale nei termini sopra sintetizzati al punto m) è priva di pregio.

La diretta consultazione dell'ordine di acquisto conferma l'inadeguatezza della identificazione del titolo acquisendo che – a differenza del fissato bollato successivo di molti mesi all'ordine in esame – non reca la sigla D.M. (Del Monte) in aggiunta al nome "Cirio" (indicato per esteso) così da risolversi in un'oggettiva agevolazione del convincimento dei risparmiatori di avere ordinato un titolo della seconda società (nota e accreditata presso il pubblico come primaria industria alimentare) e non di una sua consociata.

Incomprensibile – a tacere della sua intrinseca fondatezza – è poi il riferimento all'istituto della ratifica in una fattispecie caratterizzata dall'aver la banca operato "in contropartita diretta" come rilevabile *ex tabulis*, confermato dalla decisione gravata (di cui cfr. pag. 6 primo capoverso) e non contestato dall'appellante.

\*\*

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame.

Più che preoccuparsi di contrastare il convincimento dei primi Giudici – fondato sull'insufficienza, anzi sull'assenza di una attività informativa esigibile da un intermediario finanziario dotato di una struttura organizzativa, in termini di risorse umane e di mezzi patrimoniali, quale quella di cui si avvale l'odierna appellante – la sua Difesa indulge a una prospettazione accentuatamente autoreferenziale, consistente in affermazioni di segno eguale e contrario rispetto a quelle censurate.

In tal modo, ai rilievi, sintetici ma puntuali, svolti nella decisione impugnata – che derivano da una disamina del contenuto dei documenti versati in atti – viene opposta la perentoria affermazione che prospetta la necessità di valutare l'assolvimento degli oneri informativi gravati sull'intermediario “anche e soprattutto sulla pregressa ed abituale operatività in strumenti finanziari del (...) cliente”.

E' agevole cogliere l'equivoco che inficia la sostenibilità di siffatta conclusione.

Non per caso essa richiama precedenti giurisprudenziali di merito tutti accomunati dal riguardo a fattispecie in cui era in discussione l'adeguatezza (impropriamente definita come “affidabilità” a pag. 7 dell'atto di appello) delle singole operazioni, predicata dall'art. 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998.

Al contrario, l'inadempimento dell'appellante è stato affermato dal Tribunale con riferimento all'art. 21 lett. b) e d) del TUF, dunque con riguardo all'obbligo incondizionato per l'intermediario di fornire all'investitore tutte le informazioni necessarie a consentire allo stesso una scelta consapevole di investimento, avutosi riguardo all'esistenza di quella precipua “asimmetria informativa” che connota il rapporto tra il primo e il secondo (che non sia inquadrabile come operatore qualificato *ex art. 31 comma primo* Regolamento Consob n. 11522/1998) e che trova incentivo nell'elevato tecnicismo che introduce alla comprensione dell'operatività dei diversi prodotti finanziari.

In tale prospettiva sembra un totale fuor d'opera la pretesa di commisurare il generale e incondizionato obbligo informativo di cui si è detto a circostanze (propensione al rischio, pregressa operatività dell'investitore, consistenza

del capitale investito) che – giammai intese dalla giurisprudenza di legittimità quali limiti alla diligenza qualificata esigibile dall'intermediario – possono assumere rilievo sotto altri e diversi profili qui non evocati.

\*\*

Neppure le considerazioni alle quali l'appellante affida il tentativo di accreditare come incolpevole la pretesa disinformazione della banca in ordine alle critiche condizioni finanziarie della emittente e del suo gruppo possono trovare condivisione.

Gli astratti rilievi formulati nell'atto di appello circa la estraneità di Banca Popolare Commercio e Industria al primo stadio dell'operazione di emissione del prestito obbligazionario appaiono adeguatamente contrastati dai riferimenti operati dalla sentenza gravata al contenuto della *Offering Circular*.

Dell'eloquenza dei dati contabili colà esposti nel delineare una situazione prefallimentare di Cirio e delle sue consociate (di cui la prossimità temporale dell'acquisto dei titoli in parola al *default* suona postuma conferma) non sembra lecito dubitare.

Né appare comprensibile come di tale pregnanza in termini di rischio elevato di perdita dell'investimento potesse non avvedersi la banca appellante.

Sull'argomento il Collegio richiama, condividendolo integralmente, il contenuto della sentenza n. 1094/2009 di questa stessa Sezione (emessa in fattispecie, analoga alla presente, di negoziazione di titoli obbligazionari Cirio Holding Luxemburg S.A. 6,25%).

Si ha riguardo, in particolare, alle pagg. 14 e 15 della sentenza citata (sul contenuto della *Offering Circular* di cui anche l'odierna appellante



disponeva) e alle osservazioni (pag. 16) secondo le quali “la rischiosità del prestito obbligazionario di cui si discute era di facile percepibilità per chiunque avesse letto la detta circolare, e quindi anche ed in primo luogo per la banca appellante, che tale circolare conosceva o ch comunque aveva l’obbligo di conoscere”.

Resta da dire che nella fattispecie di cui è processo la banca non ha neppure sostenuto di avere reso qualsivoglia informazione ai clienti (anche soltanto tramite comunicazione verbali dei propri dipendenti), persistendo nell’allegare la propria colpevole ignoranza (non fondatamente predicabile per le ragioni sin qui ribadite) e addirittura adducendo a propria scusa un elemento (la mancanza di *rating* dei titoli negoziati al di fuori del mercato regolamentato) che avrebbe dovuto, da sola, indurre a speciale cautela nella valutazione della affidabilità dell’investimento.

\*\*

Conclusione non diversa si impone per il terzo motivo di gravame.

Sfugge alla Difesa dell’appellante che la condanna di questa al pagamento della somma di € 50.014,79 versate per l’acquisto dedotto in lite ha natura meramente restitutoria, non già risarcitoria, essendo conseguenza della pronunciata risoluzione contrattuale.

Di tanto la decisione gravata dà espressamente atto, a pag. 6 righe da 7 a 14. La determinazione del Tribunale di non accedere alla liquidazione di alcun importo a titolo di danno trova riscontro anche con riguardo alla richiesta di parte convenuta di “decurtare dall’importo reclamato dagli attori il valore attuale dei titoli” e al suo accoglimento soltanto “in relazione alle cedole percepite”, di cui i primi Giudici riconoscono la spettanza alla banca “in conseguenza dell’effetto retroattivo ex art. 1458 c.c.”.

Di qui l'inconferenza dell'intera prospettazione difensiva che si disattende, la quale dà per accertato un danno sul quale il Tribunale non ha statuito, dovendosi ribadire la natura attuativa della *restitutio in integrum* propria della condanna al pagamento del noto importo.

Resta soltanto da osservare – per completezza di trattazione- che nessuna doglianza ha avuto ad oggetto l'attribuzione agli attori di somma “a titolo di maggior danno ex art. 1224 co. 2 c.c.”, con il conseguente passaggio in giudicato della pronuncia correlativa.

\*\*

Disatteso il gravame, anche le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellati – avutosi riguardo alla scaglione di riferimento di valore della causa di cui alla tabella A) allegata al D.M. 20/7/2012 n. 140, entrato in vigore il 23/8/2012 e quindi applicabile, a mente dell'art. 41 Decreto citato, a tutte le liquidazioni deliberate nelle camere di consiglio successive a tale data - in complessivi € 3.960, di cui € 1.440 per la fase di studio, € 720 per la fase introduttiva, € 1.800 per la fase decisoria oltre a IVA e CPA come per legge.



P. Q. M.

la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da BANCA  
[REDACTED] s.p.a. avverso la sentenza n.  
608/08 emessa il di' 8/1/2009 dal Tribunale di Milano, Sezione VI civile,  
nel contraddittorio con [REDACTED] e con [REDACTED]  
[REDACTED], appellati, così statuisce:

- a) respinge l'appello confermando integralmente la sentenza impugnata;
- b) condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese processuali del grado, liquidate in complessivi € 3.960 oltre a IVA e CPA come per legge;

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio della Sezione I civile  
Milano, 13 novembre 2012

Il Presidente est.



CORTE D'APPELLO DI MILANO  
SEZIONE I CIVILE  
- 9 GEN. 2013

